

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 13281/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul *ricorso* numero di registro generale 13281 del 2025 - integrato da *motivi aggiunti* - proposto da

██████████, rappresentato e difeso dall'avvocato *Fabrizio Bloise*, con domicilio digitale come da *PEC* da Registri di Giustizia.

contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Generale dello Stato*, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, proposto il 3/11/2025:

per l'annullamento – previa tutela cautelare -

del provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a Doha di diniego del visto di ingresso, per motivi di studio, prot. n. 2025/00004810, notificato in data 3/9/2025.

- di ogni atto presupposto e consequenziale al rigetto della domanda avanzata da parte ricorrente per ottenere il visto per motivi di studio/immatricolazione, anche non conosciuto e comunque depositato in atti e nella parte ove lede la

destinataria.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati il 12\1\2026:

Per l'annullamento

- Del provvedimento di diniego del visto di ingresso, per motivi di studio, prot. n. 2025//00004810, notificato in data 3 settembre 2025.

- Del provvedimento prot. n. 3047 dell'8 dicembre 2025.

- Di ogni atto presupposto e consequenziale al rigetto della domanda avanzata da parte ricorrente per ottenere il visto per motivi di studio/immatricolazione, anche non conosciuto e comunque depositato in atti e nella parte in cui, anche interpretata, lede il diritto della ricorrente.

connessi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del *Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)*;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. *Roberto Maria Giordano*;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Ritenuto che

-con Ordinanza n. 20721/2025, il Collegio - considerando plausibili le documentate deduzioni del ricorrente -ha disposto il riesame dell'impugnato provvedimento di diniego del visto per motivi di studio n. 2315 del 3/9/2015, impugnato con il ricorso introduttivo, motivato – dalla Rappresentanza Diplomatica a Doha – con il difetto del requisito economico – ravvisando l'inidoneità della documentazione prodotta dall'istante – e prospettando il cd. rischio migratorio. Nondimeno la competente Sede Diplomatica ha confermato

precedente rifiuto, con provvedimento n. 3047 dell'8/12/2025. A sua volta, impugnato - in sede di motivi aggiunti - dal ricorrente.

Considerato che

- ad avviso del Collegio, il provvedimento negativo, da ultimo, emesso dall'Ambasciata a Doha costituisce una mera conferma del precedente diniego, in base a una pseudo-istruttoria, efficacemente confutata dal ricorrente, laddove evidenzia l'omissione di una "valutazione nuova, effettiva e non meramente apparente della documentazione prodotta. Nel caso di specie, l'Ambasciata si è limitata a ribadire le precedenti valutazioni, senza svolgere alcuna istruttoria ulteriore né spiegare per quali ragioni la documentazione economica prodotta non sarebbe idonea". Pertanto, il Collegio annulla entrambi i provvedimenti impugnati e dispone che le spese di lite vengano liquidate - in misura forfettaria - conformemente all'ordinario criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta *Quater*), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti - in epigrafe proposto, lo accoglie e - per l'effetto - annulla i provvedimenti impugnati.

Liquida le spese processuali - oltre agli accessori di legge e

la carico del MAECI, distraendo il relativo importo a favore del legale del ricorrente, dichiaratosi *antistatario*.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore

Danilo Carrozzo, Referendario

L'ESTENSORE

Roberto Maria Giordano

IL PRESIDENTE

Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.